

**ORIGINALE**

**DELIBERA N. 56**



## **COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE**

**Città Metropolitana di Bologna**

### **CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria, di 1a convocazione - Seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. 2024**

L'anno DUEMILAVENTITRE addì DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 presso la Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal regolamento comunale vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:

		<b>Presenti</b>	<b>Assente giustificato</b>	<b>Assente non giustificato</b>
<b>1</b>	<b>VICINELLI GIUSEPPE</b>	<b>X</b>		
<b>2</b>	<b>LENZI DENIS</b>	<b>X</b>		
<b>3</b>	<b>PIZZI MARIA IOLANDA</b>	<b>X</b>		
<b>4</b>	<b>SANTORO SALVATORE</b>	<b>X</b>		
<b>5</b>	<b>BARLOTTI CARMINE</b>	<b>X</b>		
<b>6</b>	<b>MANTOVANI STEFANO</b>	<b>X</b>		
<b>7</b>	<b>LIPPARINI JESSICA</b>		<b>X</b>	
<b>8</b>	<b>TOGNI CLEMENTONI ELEONORA</b>	<b>X</b>		
<b>9</b>	<b>PIGNATTI GILBERTO</b>		<b>X</b>	
<b>10</b>	<b>SCANDELLARI VITTORIO</b>	<b>X</b>		
<b>11</b>	<b>CAVRINI FRANCESCA</b>	<b>X</b>		
<b>12</b>	<b>ANNICCHIARICO ALBERTO</b>	<b>X</b>		
<b>13</b>	<b>GAIBA MARCO</b>	<b>X</b>		

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco, Vicinelli Giuseppe, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del presente verbale.

Totale Presenti: **11**

Totali Assenti: **2**

Sono presenti gli assessori esterni, senza diritto di voto, i sigg.: Serra Maurizio, Guazzaloca Maria Rita, Pia Enrico, Argenio Huppertz Diana.

Nomina scrutatori i signori: Togni Clementoni Eleonora, Mantovani Stefano, Cavrini Francesca.

**OGGETTO:  
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. 2024**

**Il Sindaco Giuseppe Vicinelli introduce il presente oggetto e dà la parola alla Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Maria Grazia Bonfatti che illustra la proposta di deliberazione:**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamate:

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 19/07/2023 con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 26/07/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 presentato dalla Giunta;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 23/11/2023 con la quale è stato deliberata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – periodo 2024/2026 (art. 170, comma 1, D.lgs 267/00);
- la deliberazione in data odierna con la quale si approva la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026

Richiamati:

- l'art. 151 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) che individua la programmazione come principio generale e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle dell'Imposta municipale propria (IMU), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- l'art. 1 comma 169 della legge finanziaria 2017 (legge n. 296 del 2006) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Premesso che:

- con l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sono stati abrogati, con decorrenza 1 gennaio 2020, il comma 639 e successivi dell'articolo 1 della legge 27/12/2013 n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC, comprensiva di IMU-TASI-TARI), limitatamente alle disposizioni dell'IMU e della TASI, mentre restano valide e vigenti le disposizioni che disciplinano la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 740 il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 56 DEL 18/12/2023

- al comma 744 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, a decorrere dal 1 gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;
- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 56 DEL 18/12/2023

delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023 rubricato "Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.", che stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;

Visto il comunicato del 21/09/2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di apertura ai Comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'IMU, con le tempistiche e la pubblicazione delle relative linee guida;

Considerato che l'Ufficio Tributi in data 06/12/2023 ha inserito nell'applicazione denominata "Gestione IMU", accessibile dal Portale del Federalismo fiscale, la simulazione di tutte le aliquote 2024 relative alle fattispecie IMU per il Comune di Sant'Agata Bolognese, nel prospetto allegato che forma parte integrante di questa delibera e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Rilevato che il prospetto elaborato non potrà essere immediatamente trasmesso al MEF, in quanto tale funzionalità sarà resa operativa solamente a partire del mese di gennaio 2024;

Richiamata la propria deliberazione n. 4 del 21/02/2023 con la quale venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2023 così come segue:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160/2019): aliquota pari allo 0,55 per cento;
- 2) abitazione e pertinenze (così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160/2019) locate a persona fisica anagraficamente residente nell'immobile utilizzato come abitazione principale, con contratto registrato a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3: aliquota pari allo 0,68 per cento;
- 3) abitazione e pertinenze (così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160/2019) locate a persona fisica anagraficamente residente nell'immobile utilizzato come abitazione principale, con contratto registrato a canone libero ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 2, comma 1: aliquota pari allo 0,96 per cento;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 56 DEL 18/12/2023

- 4) abitazione e relative pertinenze (nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) concesse in uso gratuito a parente entro il 2° grado, anagraficamente residente nell'immobile utilizzato come abitazione principale: aliquota pari allo 0,96 per cento;
- 5) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557: aliquota pari allo 0,00 per cento;
- 6) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,00 per cento;
- 7) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari allo 1,06 per cento;
- 8) terreni agricoli: aliquota pari allo 0,86 per cento;
- 9) aree fabbricabili: aliquota pari allo 1,06 per cento;
- 10) fabbricati diversi da quelli riportati ai punti precedenti: aliquota pari allo 1,06 per cento.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma per l'anno 2024 delle aliquote sopra elencate;

Visto il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 11/06/2020 e successive modificazioni;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2024 ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 14/12/2023;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale vigente;
- l'allegato parere favorevole dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto, espressi dai Funzionari Responsabili ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Uditi:

- il Sindaco Giuseppe Vicinelli che ha introdotto il presente oggetto;
- la Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Maria Grazia Bonfatti che ha illustrato nel dettaglio la presente proposta di deliberazione;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 56 DEL 18/12/2023

Per gli interventi relativi alla seduta ai sensi dell'art. 69 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si rimanda alla registrazione su supporto informatico che viene conservata dalla Segreteria Comunale;

Con voti n. 7 favorevoli e n. 4 astenuti (Scandellari Vittorio, Gaiba Marco, Cavrini Francesca e Annicchiarico Alberto) espressi per alzata di mano da n. 11 componenti presenti:

### DELIBERA

per quanto esposto in premessa e qui interamente richiamato:

**A)** di confermare per l'anno 2024 le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.):

1) Aliquota di base pari al **1,06** per cento per tutte le fattispecie imponibili non ricomprese nei successivi punti.

2) Aliquota pari allo **0,55** per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze (così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160/2019) dove il soggetto passivo risulta dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente, **solamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9**.

3) Aliquota pari allo **0,68** per cento per le abitazioni e pertinenze (così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160/2019) locate a persona fisica anagraficamente residente nell'immobile utilizzato come abitazione principale, con contratto registrato a canone **concordato** ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 2, comma 3.

Al fine dell'ottenimento della aliquota agevolata sopra citata, il soggetto passivo d'imposta deve, *pena decadenza*, attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell'aliquota agevolata presentando apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modello predisposto dall'Ufficio Tributi o mediante presentazione della copia del contratto di locazione, entro e non oltre la data di scadenza di versamento dell'ultima rata dell'imposta annuale.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai fini I.C.I. e I.M.U. negli anni precedenti sono ritenute valide nel rispetto della nuova normativa e a condizione che non ci siano state variazioni nella situazione contributiva del soggetto passivo.

4) Aliquota pari allo **0,96** per cento per le abitazioni e pertinenze (così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160/2019) locate a persona fisica anagraficamente residente nell'immobile utilizzato come abitazione principale, con contratto registrato a canone **libero** ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 2, comma 1.

Al fine dell'ottenimento della aliquota agevolata sopra citata, il soggetto passivo d'imposta deve, *pena decadenza*, attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell'aliquota agevolata presentando apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modello predisposto dall'Ufficio Tributi o mediante presentazione della copia del contratto di locazione, entro e non oltre la data di scadenza di versamento dell'ultima rata dell'imposta annuale.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai fini I.C.I. e I.M.U. negli anni precedenti sono ritenute valide nel rispetto della nuova normativa e a condizione che non ci siano state variazioni nella situazione contributiva del soggetto passivo.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 56 DEL 18/12/2023

5) Aliquota pari allo **0,96** per cento per le abitazioni e pertinenze (così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160/2019) concesse in uso gratuito a parente entro il 2° grado, anagraficamente residente nell'immobile utilizzato come abitazione principale.

Al fine dell'ottenimento della aliquota agevolata sopra citata, il soggetto passivo d'imposta deve, *pena decadenza* del diritto agevolativo richiesto, attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell'aliquota agevolata presentando apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio su modello predisposto dall'Ufficio Tributi o mediante presentazione della copia del contratto di comodato, entro e non oltre la data di scadenza di versamento dell'ultima rata dell'imposta annuale.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate ai fini I.C.I. e I.M.U. negli anni precedenti sono ritenute valide nel rispetto della nuova normativa e a condizione che non ci siano state variazioni nella situazione contributiva del soggetto passivo.

6) Aliquota pari allo **0,0** per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557.

7) Aliquota pari al **1,06 per cento**, per gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e la quota pari allo 0,3 per cento è riservata al Comune.

8) Aliquota pari allo **0,86** per cento per i terreni agricoli *non* posseduti e condotti direttamente da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

9) Aliquota pari allo **1,06** per cento per le aree fabbricabili, così come definite dalla L. 160/2019.

**B)** di stabilire che dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160/2019) solamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

**C)** Di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019.

**D)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, le aliquote e hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente con voti n. 7 favorevoli e n. 4 astenuti (Scandellari Vittorio, Gaiba Marco, Cavrini Francesca e Annicchiarico Alberto) espressi per alzata di mano da n. 11 componenti presenti:

**DELIBERA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 56 DEL 18/12/2023

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



# **COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE**

**Città Metropolitana di Bologna**

## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 56 del 18/12/2023**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. 2024**

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO  
IL SINDACO  
VICINELLI GIUSEPPE**

**FIRMATO  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA IOCCA FILOMENA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



# COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

Pareri ai sensi ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione per  Consiglio Comunale  
 Giunta Comunale

Oggetto: n. **56**

Seduta del **18/12/2023**

OGGETTO DELLA PROPOSTA: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. 2024

<p>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</p> <p>DATA: 13/12/2023</p> <p>Servizio Proponente SERVIZIO TRIBUTI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole      <input type="checkbox"/> Contrario</p> <p>IL RESPONSABILE DI AREA Bonfatti Maria Grazia</p>	<p>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>DATA: 13/12/2023</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole      <input type="checkbox"/> Contrario</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</p> <p>Bonfatti Maria Grazia</p>
---	--

# Prospetto aliquote IMU - Comune di SANT'AGATA BOLOGNESE

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

ID Prospetto 5127 riferito all'anno 2024

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: NO		0.55%
Fabbricati rurali ad uso strumentale		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D		1.06%
Terreni agricoli		0.86%
Aree fabbricabili		1.06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1.06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione a canone libero - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0.96%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario Parenti Sino al secondo grado (in linea retta e collaterale) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0.96%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0.68%*

## Elenco esenzioni indicate dal comune

Nessuna esenzione presente.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.

Documento generato il 6/12/2023 alle 10:06:23